

**ACCORDO DI RETE "VALTELLINA OVEST"**

- VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 che dispone: ... *"le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- VISTO l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche;
- VISTO che l'art. 7, comma 2, del D.P.R. 275/99 consente espressamente l'adozione di accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90;
- TENUTO CONTO che l'Accordo di rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del DPR 275/99, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l'istituzione di laboratori finalizzati, tra l'altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico, all'orientamento scolastico e professionale, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;
- ATTESO che l'art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- VISTO quanto previsto dal D. L.vo 163/2006 in materia regolamento su appalti, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- CONSIDERATO che, al fine di evitare la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle risorse, il presente accordo prevede la stipula di contratti in rete in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione RC e acquisto di beni e servizi;
- CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche indicate in calce al presente accordo intendono collaborare per la miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, per il completamento e miglioramento dell'iter formativo degli allievi;
- CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche indicate in calce intendono collaborare per l'attuazione di iniziative comuni di progettazione didattica e di certificazione delle competenze in relazione alle Indicazioni Nazionali 2012;
- ACQUISITA la disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni sopracitate a convenire di istituire una rete di scuole con l'individuazione dell'oggetto articolato in più attività, nonché il ruolo degli attori di tale accordo;
- ACQUISITE, altresì, le delibere degli OO.CC. delle scuole interessate alla costituzione del presente accordo;
- ATTESO che l'attività di ricerca didattica, progettazione e sperimentazione dei percorsi dovrà svolgersi secondo il progetto elaborato e condiviso dai Dirigenti Scolastici delle scuole collegate in rete e le indicazioni dei medesimi in relazione alle esigenze rilevate nelle diverse scuole aderenti alla Rete;
- PRESO ATTO che l'adesione al presente accordo, già deliberata dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti in data 15 maggio 2002, necessita di revisione, visto l'insediamento di nuovi Dirigenti Scolastici, la riorganizzazione degli Istituti Comprensivi di Morbegno e l'istituzione del CPIA di Morbegno;
- ATTESO che l'Istituto comprensivo di Ardenno è stato individuato, acquisitane la disponibilità, quale scuola capofila per la gestione della rete e della attività di formazione e aggiornamento in oggetto;

i seguenti Istituti scolastici, nelle persone dei rispettivi Dirigenti scolastici pro-tempore:

- 1) C.P.I.A. di Morbegno - D.S. Pierluigi Labbadia
- 2) I.C. Ardenno - D.S. Ornella Forza
- 3) I.C. Cosio - D.S. Luciano Varenna
- 4) I.C. Morbegno 1 - D.S. Fausta Svanella
- 5) I.C. Morbegno 2 - D.S. Marco Vaninetti
- 6) I.C. Talamona - D.S. Eliana Giletti
- 7) I.C. Traona - D.S. Giovanna Bruno

## **CONVENGONO**

### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

### **ART. 2 - DEFINIZIONE**

Per "istituzioni scolastiche aderenti" si intendono le Istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo e citate in premessa.

### **ART. 3 - DENOMINAZIONE**

È istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo, che prende il nome di "Valtellina Ovest".

### **ART. 4 - FINALITÀ'**

Finalità fondamentale è promuovere in forma sinergica attività che rispondono ad esigenze di formazione, orientamento, collaborazione per l'acquisto di beni e servizi.

### **ART. 5 - OGGETTO**

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, che vi aderiscono, con l'obiettivo di:

- soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi didattici finalizzati alla concretizzazione del profilo in uscita determinato dalle Indicazioni Nazionali 2012;
- formare il proprio personale per lo sviluppo delle competenze professionali e il miglioramento della qualità dei servizi erogati;
- collaborare reciprocamente per il più efficace, efficiente ed economico acquisto di beni e servizi.

### **Art. 6 - DURATA**

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino a diversa decisione degli istituti aderenti.

### **ART. 7 - SCUOLA CAPOFILA E ORGANO DI GESTIONE**

Il ruolo di capofila della rete sarà assunto a rotazione triennale con individuazione da parte dei Dirigenti pro-tempore delle istituzioni scolastiche aderenti all'accordo.

Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano volta per volta le attività oggetto della reciproca collaborazione. A tal fine sarà predisposta per ogni attività della rete, una scheda tecnica nella quale saranno individuate:

- le attività istruttorie e di gestione;
- l'utilizzo delle risorse professionali (interne e/o esterne) e la loro ripartizione fra le istituzioni scolastiche aderenti;
- le istituzioni scolastiche incaricate della gestione delle attività amministrative;
- le attività di monitoraggio.

Si conviene, inoltre, quanto segue:

1. La scuola individuata capofila si occupa dell'attività istruttoria e dell'esecuzione delle decisioni assunte dall'organo responsabile della gestione, di seguito individuato, salvo che ciò sia reso impossibile dalla natura giuridica dei provvedimenti da emettere e/o degli atti da compiere.
2. L'attività svolta dalla scuola capofila, sia interna che esterna, deve essere formalmente qualificata come tale.
3. L'organo responsabile della gestione e del raggiungimento delle finalità del presente accordo viene individuato nella "Conferenza di servizi", così come disciplinata dall'art. 14 L. 241/90. Nella Conferenza di servizi le singole scuole sono rappresentate dal Dirigente scolastico o suo delegato. Destinatari della delega sono i Direttori dei servizi generali e amministrativi.
4. La convocazione della Conferenza di servizi è disposta dal Dirigente scolastico della scuola capofila, o suo delegato, che svolge anche funzioni di Presidente della Conferenza.
5. Le riunioni della Conferenza di servizi si svolgono presso la sede della scuola capofila.
6. Per ogni riunione viene redatto un verbale.
7. Viene istituito un "Gruppo Tecnico" composto dai Direttori dei servizi generali e amministrativi delle scuole aderenti alla rete, con funzioni di istruire gli atti di cui al presente accordo.

#### **ART. 8 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA'**

La Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si svolgerà l'attività.

#### **Art. 9 - ADESIONE ALLA RETE**

La rete è aperta ad ulteriori successive adesioni di altre Istituzioni scolastiche che ne facciano esplicita richiesta e assumano le necessarie deliberazioni.

Ogni Istituzione scolastica che aderirà alla rete in una data successiva a quella di sottoscrizione del presente accordo sottoscriverà un documento autonomo di adesione, che verrà protocollato a cura dell'Istituto capofila e allegato al presente accordo, divenendone parte integrante.

L'Istituzione scolastica che non comunica la propria volontà di disdire l'adesione alla rete entro il termine dell'anno solare, si considera automaticamente aderente alla rete anche per l'anno successivo.

Per quanto non esplicitamente espresso, si fa rinvio alle norme contenute nel DPR 275/99 e al D.I. 44/2001 e all'art. 11, commi 2 e 3 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali controversie tra le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5 e dell'art. 15 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 10 - NORME FINALI**

L'accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all'albo e per il deposito presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete dovranno, altresì, garantire, ai sensi e per gli effetti del D. l.vo n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.

**Art. 11 - ALLEGATI**

Fanno parte integrante del presente accordo le delibere degli Organi collegiali previste dall'art. 7 del DPR 8 Marzo 1999 N. 275.